

COMMISSIONI CONGIUNTE BILANCIO
SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

**DISEGNO DI LEGGE DI
STABILITA' 2014**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI
Dott. Giovanni Sabatini

28 ottobre 2013

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. LEGGE DI STABILITÀ E CONTESTO MACRO FINANZIARIO
3. I PRINCIPALI INTERVENTI DEL PROVVEDIMENTO:
 - 3.1 MISURE DI DIRETTO IMPATTO SUL SETTORE BANCARIO
 - 3.2 ALTRE MISURE
4. PROPOSTE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA
5. NOTAZIONI CONCLUSIVE

RIQUADRI

- LE PENALIZZAZIONI FISCALI DI CUI SOFFRONO LE BANCHE IN ITALIA

1. INTRODUZIONE

Illustri Presidenti, Onorevoli senatori e deputati,

l'Associazione Bancaria Italiana è lieta di poter essere audita in questa importante occasione finalizzata a discutere le linee di intervento di politica economica per il triennio 2014-16.

Consentitemi di ringraziarvi per l'invito che avete voluto rinnovarci, anche a nome del nostro Presidente Antonio Patuelli.

L'occasione di confronto è utile anche perché a questa legge di stabilità viene assegnato un duplice delicato compito: da un lato, fare il possibile per stimolare una ripresa dell'economia di cui si intravedono alcuni germogli; dall'altro, continuare la faticosa opera di risanamento dei conti, condizione imprescindibile per rafforzare una fiducia che il Paese ha ritrovato grazie ai sacrifici del recente passato.

Le banche ritengono che questo Disegno di legge contenga misure importanti, ma che al tempo stesso non abbia potuto mettere al centro della sua attenzione una serie di provvedimenti indispensabili per quella più vigorosa spinta che ora serve. Il documento che qui presentiamo dopo aver offerto una breve lettura del momento macroeconomico e aver ricordato le principali grandezze della manovra di finanza pubblica oggi in discussione, si concentra pertanto su **tre diversi fronti**:

- sugli interventi del DDL che hanno un impatto diretto sul settore bancario;
- sugli altri interventi che meritano sottolineatura per i loro risvolti sull'attività economica;
- ed infine, ma non meno importante, sulle misure che sarebbe stato necessario assumere e che invece non hanno trovato spazio nel provvedimento che oggi esaminiamo.

Arricchisce infine il nostro contributo di analisi e proposta un Riquadro con alcune indicazioni relative alle penalizzazioni che il nostro fisco infligge alle banche italiane.

2. LEGGE DI STABILITÀ E CONTESTO MACRO FINANZIARIO

Il quadro generale sul quale si innestano gli interventi prefigurati dal Governo continua a presentarsi delicato, nonostante non manchino segnali di schiarita.

Per quanto concerne il contesto macroeconomico i dati più robusti di cui disponiamo (pil e produzione industriale) scontano ancora tendenze negative. Sono invece promettenti le indicazioni delle indagini sulla fiducia delle imprese, sulle aspettative degli ordini, sulle performance di alcune aziende esportatrici, e degli indici che anticipano il ciclo (*leading indicators*) come quello elaborato dall'Ocse: l'insieme delle informazioni disponibili porta a ritenere che il trimestre corrente dovrebbe riportare il segno "più" sul tasso di variazione del prodotto, dopo 8 trimestri di consecutiva caduta.

Si apprezzano d'altra parte, in questa fase, alcuni elementi di distensione sui mercati finanziari internazionali, catturati da ultimo dall'andamento dello spread sui titoli decennali del debito pubblico, oggi ai livelli dell'estate 2011. Un "*indice di perturbazione finanziaria*" elaborato dall'Ufficio Studi ABI mettendo assieme andamenti del mercato monetario, obbligazionario, azionario e dei CDS (*credit default swap*), evidenzia segnali di attenuazione. Tale indice, infatti, a partire da giugno scorso registra un trend decrescente e, nell'ultimo anno, è passato da un valore pari a 4,6 a uno pari, a settembre 2013, a 3,1 (a fine 2011, in piena crisi sovrana, era pari a 8,5).

Gli sviluppi degli ultimi mesi hanno portato comunque il Governo a rivedere, con la *Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza*, il quadro macroeconomico presentato la scorsa primavera e ridimensionare i dati sulla crescita con la presa d'atto di una recessione 2013 più significativa di quanto prima stimato (-1,7% contro il precedente -1,3%) e meno ottimistiche ipotesi di crescita per il 2014 (1% in luogo del precedente 1,3%).

Nelle valutazioni delle banche, il quadro macroeconomico proposto dal DEF si presenta sostanzialmente condivisibile. L'aggiornamento rapido del nostro Rapporto di previsione, effettuato a metà ottobre di concerto con gli uffici Studi delle principali banche, indica un tasso di variazione del Pil per il 2013 del -1,7% a cui dovrebbe seguire una crescita dello 0,8%.

Prima di esaminare le misure specifiche, è utile ricordare l'intelaiatura di larga massima della manovra.

L'importo lordo della manovra (cioè la somma delle maggiori entrate e delle minori uscite) è di 9,7 miliardi per il 2014, 12,7 miliardi per il 2015 e 18,2 miliardi per il 2016. Una parte di queste risorse viene reimmesso nel bilancio attraverso maggiori spese e tagli di entrate, sicché l'effetto netto degli interventi sul saldo tendenziale delle Pubbliche amministrazioni si configura come espansivo nel 2014 (+1,7 miliardi) e restrittivo nel successivo biennio per importi pari rispettivamente -4,2 miliardi e -7,9 miliardi.

Dopo gli interventi operati il rapporto deficit/pil dovrebbe restare entro il 3% quest'anno e muovere gradualmente verso l'1% alla fine del 2016.

3. I PRINCIPALI INTERVENTI DEL PROVVEDIMENTO:

I singoli interventi contemplati dal DDL vengono qui valutati dapprima con riguardo a quelli di maggiore impatto, diretto e indiretto, sul settore bancario ed in secondo luogo a quelli comunque rilevanti, ma in senso più ampio.

3.1 MISURE DI DIRETTO IMPATTO SUL SETTORE BANCARIO

Un ruolo centrale nell'impianto della legge è rappresentato, come sempre, dalle **tematiche fiscali**.

Si tratta di norme che – per quanto apparentemente frammentarie, stante la molteplicità di questioni affrontate – tentano di dare una prima risposta all'esigenza di avviare quel percorso di riduzione del carico fiscale delle imprese e delle famiglie che da tempo viene indicato come uno dei presupposti per la crescita del Paese.

In questa logica si inquadrano sia gli interventi che riguardano più direttamente i redditi societari, sia quelli che intendono invece alleggerire la fiscalità che grava sulla componente lavoro. Un discorso a parte va fatto per il delicato comparto della fiscalità immobiliare, per il quale si accentuano in modo esponenziale problemi ormai storici, che affondano le proprie radici prima di tutto nelle difficoltà di conciliare le esigenze di gettito e di finanziamenti dei servizi al territorio con quelle di una riforma organica ed

equa delle diverse forme di imposizione che assumono gli immobili come presupposto applicativo.

L'industria bancaria valuta positivamente gli indirizzi di fondo delle misure fiscali proposte dal disegno di legge su alcuni tasselli critici. Resta ferma la necessità di portare a compimento il progetto di riforma fiscale che l'Associazione Bancaria, così come altre Associazioni di imprese, sostiene fortemente e che faticosamente sta completando il proprio iter parlamentare: occorre poter collocare le misure fiscali della legge di stabilità all'interno di un sistema fiscale rinnovato, che elimini quelle condizioni di incertezza del diritto tributario che finiscono per riflettersi negativamente su investimenti, creazione di posti di lavoro e produzione di reddito. Tra i temi prioritari affidati alla delega ci si limita qui a ricordare: la razionalizzazione della fiscalità di impresa, con particolare riguardo agli interventi sulla fiscalità internazionale necessari a rimuovere gli ostacoli che rendono il nostro paese poco attrattivo per gli investimenti esteri, la disciplina antielusiva, la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo, il raddoppio dei termini di accertamento e il regime di gruppo IVA.

Di seguito, le considerazioni riferite alle singole tematiche fiscali oggetto del ddl.

a. Svalutazioni e perdite su crediti

Le disposizioni (art. 6, commi 19-22) intervengono parzialmente su uno dei nodi cruciali della fiscalità bancaria, per riportare equilibrio nella disciplina delle rettifiche di valore dei crediti, mitigandone gli effetti penalizzanti.

Il legislatore fiscale del passato ha ridotto sempre di più i margini di deducibilità fiscale di tali poste, fino a configurare uno scenario, senza riscontro negli ordinamenti esteri, che è un vero e proprio freno rispetto all'erogazione di nuovi prestiti.

Per quanto riguarda la tassazione IRES, a normativa immutata, infatti, i finanziamenti in sofferenza non possono essere considerati perdita ai fini fiscali se non nei limiti del plafond dello 0,30% (o, volendo, a determinate condizioni, e limitatamente ad alcuni crediti, teoricamente, dello 0,50%) dell'ammontare dei crediti iscritti nell'attivo di bilancio, con recupero dell'eccedenza spalmato su di un arco temporale di ben diciotto esercizi,

incompatibile con le logiche finanziarie che presiedono alle decisioni di erogazione dei finanziamenti, soprattutto in tempi di crisi.

Una revisione di tale normativa è dunque indispensabile per le imprese e le famiglie che necessitano di liquidità, muovendosi nella direzione della rimozione di un ostacolo, sostanziale ed obiettivo, all'erogazione di nuovi crediti.

In questa logica, quindi, la previsione del disegno di legge - senza realizzare l'eliminazione di ogni limite alla deducibilità fiscale delle rettifiche di valore dei crediti - ridisegna parzialmente i confini temporali della norma applicabile a banche (enti creditizi e finanziari) e assicurazioni, con decorrenza dal periodo d'imposta 2013. In particolare, è prevista la deducibilità in cinque anni delle svalutazioni e delle perdite relative ai crediti verso la clientela, ad eccezione delle perdite da cessione a titolo oneroso che sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono contabilizzate. A fronte di tale parziale modifica, viene per converso eliminata la deducibilità immediata delle perdite risultanti da elementi certi e precisi (peraltro non agevolati da dimostrare), di quelle conseguenti all'apertura di procedure concorsuali, e a crediti prescritti o di modesto importo scaduti da più di sei mesi, nonché delle perdite derivanti dalla cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Per le svalutazioni, viene abrogata la deducibilità immediata delle svalutazioni nei limiti dello 0,30% dei crediti.

La correzione apportata ai fini IRES è integrata da un parallelo intervento ai fini dell'imposta sul valore della produzione netta (IRAP), con cui si prevede la deducibilità in cinque anni di tutte le svalutazioni e le perdite relative ai crediti (escluse dalla normativa in vigore), ad eccezione delle perdite da cessione, già oggi deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono contabilizzate.

La riconoscibilità ai fini fiscali delle svalutazioni crediti costituisce per la generalità delle imprese e in particolare per le banche che fanno dei crediti la loro "materia prima", un provvedimento di natura anticiclica. E' chiaro, infatti, che consentendo una maggiore deducibilità fiscale delle svalutazioni, nei periodi di difficoltà macro economica, caratterizzati da un più alto livello di sofferenze, si attenua l'onere complessivo per la banca.

La soglia imposta dal legislatore ha nel tempo seguito logiche più di gettito che di politiche anticicliche.

La penalizzazione indotta dalla normativa italiana è ancora più significativa se si pone mente ai tempi di definizione delle procedure fallimentari. La durata media superiore ai 7 anni impedisce infatti la deduzione delle perdite su crediti (definitive) che avrebbero pieno riconoscimento fiscale.

Il meccanismo fiscale ha quindi in sé la poco desiderabile caratteristica della pro-ciclicità:

- nei momenti di espansione le banche riescono a dedurre nell'anno in cui emergono larga parte delle ridotte svalutazioni crediti alleviando proporzionalmente il carico fiscale;
- nelle fasi di ciclo economico in cui le forti svalutazioni non trovano capienza nel limite fiscale esse sono in parte indeducibili elevando così la pressione fiscale (imposte versate).

Quindi, la parziale revisione contenuta nella Legge di Stabilità permette alle banche di disporre di una maggiore liquidità a disposizione della normale attività di supporto all'economia per pianificare più correttamente l'erogazione del credito. Il provvedimento si inquadra quindi in una scelta di politica fiscale volta a dare nuovo impulso alla economia italiana attraverso nuovi finanziamenti che le banche saranno così in grado di erogare.

Le disposizioni pur rappresentando un passo nella direzione auspicata non solo da banche e imprese, ma anche dalla stessa Banca d'Italia e dal Fondo monetario internazionale, non consentono ancora un adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa sulle perdite su crediti presente negli altri Paesi europei. E', pertanto, indispensabile proseguire su questa strada fino a consentire la contestuale integrale deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti verso la clientela, sia ai fini IRES che IRAP.

b. Aiuto per la crescita economica (ACE)

L'ordinamento tributario deve essere predisposto a favorire la crescita dimensionale delle imprese: imprese patrimonialmente e finanziariamente più forti sono in grado di competere più efficacemente nei mercati globali.

In questa logica, le aspettative per un potenziamento della disciplina ACE - incentivo strutturale alla patrimonializzazione - trovano nel disegno di legge una risposta positiva, anche se in misura contenuta.

Con il comma 5 dell'art. 6 viene infatti stabilito un calendario di aumento progressivo dell'aliquota per la determinazione di tale beneficio, (attualmente fissata al 3% fino al periodo d'imposta 2013), con passaggio al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

c. Riallineamento valori impliciti nelle partecipazioni

La disposizione dell'art. 6, commi 16-18, affronta il tema della fiscalità delle operazioni straordinarie, in modo da allargare la portata della disciplina già prevista dal decreto "anticrisi" del 2008, per permettere in termini più ampi e meno onerosi il riallineamento, parziale o totale, dei valori riconosciuti fiscalmente ai maggiori valori contabili iscritti per effetto di operazioni di conferimento, fusione e scissione. La messa a regime di tali norme ne permetterà infatti un più ampio utilizzo.

In particolare, la disposizione si ricollega a quanto stabilito con il citato decreto anticrisi (DL n. 98 del 2011) che ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, e non solo, come invece previsto nella disciplina originaria (DL 185 del 2008), nel caso di maggiori valori iscritti in modo autonomo nel bilancio individuale.

La norma, eliminando la penalizzazione implicitamente prevista nei confronti di quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende con modalità che, in base ai principi contabili, non consentono l'iscrizione dei maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali, bensì solo nei bilanci consolidati, trovava peraltro un limite temporale nella previsione di applicabilità per le sole operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, che ora viene rimosso.

Il disegno di legge prevede infatti l'estensione a regime di tale facoltà di affrancamento, a decorrere dalle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

d. Rivalutazione di beni di impresa e partecipazioni

Anche questa disposizione (art. 6, commi 8-15) si muove in una direzione positiva, consentendo alle imprese la possibilità di rivalutare beni di impresa e partecipazioni, mediante pagamento di imposta sostitutiva di IRES e IRAP con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Si tratta di una facoltà riconosciuta sia ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali sia ai soggetti IAS. Per questi ultimi, in particolare, il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000 consente di riallineare i beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie, indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite (quindi, non solo operazioni straordinarie).

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e sono ancora presenti nel bilancio successivo.

Tale disposizione potrebbe essere utilizzata anche per il riallineamento fiscale di una rivalutazione delle quote di partecipazione nel capitale della Banca d'Italia, oggi concentrate in un numero ristretto di partecipanti (per lo più banche) ed iscritte nei relativi bilanci a valori non omogenei. In questo modo, una operazione comunque necessaria sia per adeguare il valore del capitale della Banca d'Italia a quello delle altre banche centrali europee in vista dell'Unione bancaria sia per fare emergere -sotto il profilo del patrimonio di vigilanza – valori oggi inespressi che rafforzerebbero la capitalizzazione delle banche italiane, porterebbe una entrata una tantum per l'erario e che potrebbe essere destinata a interventi ulteriori a favore della crescita. L'entità di tale eventuale ulteriore gettito e l'anno di competenza potranno essere stimati solo al termine del lavoro che un Comitato di Saggi, nominato dalla Banca d'Italia, sta svolgendo in primis per determinare in maniera oggettiva il valore del patrimonio della Banca.

e. Cuneo fiscale: deduzione IRAP nuovi assunti – detrazioni IRPEF

L'azione per la riduzione del c.d. cuneo fiscale conferma l'approccio già affermato dalla legge di stabilità dello scorso anno, che aveva agito sulla

detraibilità ai fini IRAP del costo del lavoro innalzando la detrazione fissa spettante per ciascun occupato.

La nuova legge si focalizza tuttavia sulla incentivazione delle nuove assunzioni, che nella logica dell'emergenza occupazionale sono evidentemente ritenute meritevoli di uno specifico sostegno fiscale.

Viene pertanto introdotta, a regime, la deduzione ai fini IRAP dei costi per il personale dipendente per i soggetti privati che incrementano, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

I costi ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Non si tratta di una deduzione permanente, bensì limitata al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due periodi d'imposta successivi.

Si tratta di un segnale significativo per l'evoluzione della normativa nella direzione auspicata dalle banche e dalle imprese, per una revisione del tributo diretta alla eliminazione completa del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. Un intervento in tal senso ripristinerebbe infatti equilibrio nel trattamento delle imprese, indipendentemente dai fattori produttivi impiegati, eliminando lo sfavore a carico di quelle che, più delle altre, creano occupazione.

L'intervento IRAP è poi accompagnato, sul lato IRPEF, da ritocchi alla disciplina delle detrazioni di imposta per lavoro dipendente. **L'intento di alleggerire il peso dell'imposizione sui lavoratori si rivela, nei fatti, assai poco agevole e assume in questo caso una portata obiettivamente limitata.** Appare lontano il conseguimento di un significativo aumento del reddito disponibile che possa svolgere effetti positivi anche sui consumi e sulla ripresa della domanda interna.

f. La fiscalità degli investimenti finanziari

Il tema della fiscalità finanziaria – tradizionalmente al centro dell'attenzione dell'industria bancaria – è alla radice della disposizione che ritocca in

aumento l'imposta di bollo proporzionale, dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari (art. 17, comma 7).

Tale imposta, ridisegnata secondo le attuali connotazioni dal decreto Salva Italia del 2011, si applica sul valore di mercato della generalità dei prodotti finanziari. Per il primo anno di applicazione (2012) l'aliquota è stata quella dell'1 per mille, aumentata nel 2013 all'1,5 per mille.

Per effetto dell'aumento, per gli anni dal 2014 in poi troverà applicazione la nuova misura del 2 per mille. La norma aumenta sicuramente il peso della fiscalità sugli investitori, limitatamente peraltro a quelli che posseggono consistenze superiori alla soglia di €17.100 euro, al di sotto della quale l'onere resta quello fisso di €34,20.

Sono evidenti le finalità di gettito perseguite da tale misura; osserviamo però che, sul piano del coordinamento normativo, non risulta previsto un parallelo adeguamento dell'aliquota IVAFE - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche – che come noto è stata introdotta dal decreto Salva Italia proprio per replicare gli effetti dell'imposta di bollo proporzionale, con le stesse aliquote. Il coordinamento si rende indispensabile per evitare che il regime fiscale più appetibile all'estero non provochi una fuoriuscita di capitali dall'Italia.

Per altro verso, pur non condividendo, in linea di principio, nessun intervento volta ad incrementare una pressione fiscale ormai insostenibile, occorre osservare che la misura adottata – oltre a contenere le ricadute applicative - si applica tendenzialmente alla generalità dei prodotti e dei contribuenti, limitando possibili effetti di discriminazione o di segmentazione del mercato.

Il confronto tra gli effetti dell'una o dell'altra scelta può essere agevolato dallo svolgimento di alcune considerazioni di scenario.

In primo luogo, va sottolineata la circostanza che l'innalzamento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari incide indistintamente: essa infatti è dovuta sul "contenuto" del deposito titoli a prescindere dalla tipologia di investimento e dall'investitore (persona fisica o impresa). Con ciò garantendo la neutralità fiscale rispetto alla tipologia di investimento finanziario.

Secondo aspetto: la consapevolezza che in caso si procedesse ad un incremento dell'aliquota del prelievo sulle rendite finanziarie si colpirebbero solo le persone fisiche (le famiglie) in quanto le imprese non sono soggette al prelievo alla fonte ma devono dichiarare gli interessi e assoggettarli a tassazione ordinaria. I soggetti esteri godono poi di un regime generale di esenzione, quando residenti in Paesi che assicurano lo scambio di informazioni fiscali.

Inoltre, la situazione del nostro debito pubblico ben difficilmente potrebbe consentire un innalzamento del prelievo anche per i rendimenti dei titoli pubblici, sulla falsariga di quanto già avvenuto in sede di incremento dal 12,5% al 20% per tutte le tipologie di strumenti finanziari eccetto – appunto – titoli pubblici italiani ed esteri. Un aggravio del prelievo fiscale anche sugli interessi dei titoli pubblici minerebbe invero l'appetibilità delle emissioni dirette a finanziare il debito dello Stato, con effetti in questo momento certamente non tollerabili per il Tesoro.

Il che non esime dal considerare come la previsione di un siffatto trattamento di favore abbia determinato una battuta d'arresto di quel processo – avviato con la riforma del 1996 – di indipendenza della variabile fiscale rispetto alle scelte di investimento finanziario, processo che si auspica possa riprendere presto tenuto conto anche del fatto che in nessun Paese estero i titoli di Stato godono di un tale sistema di vantaggio. **Oltretutto, va rilevato che nell'agevolazione sono stati ricompresi anche i buoni postali per i quali l'equiparazione ai titoli dello Stato è frutto di retaggio del passato, in cui le Poste erano un ente pubblico;** oggi che invece si tratta di un'impresa privata come le altre, non vi è più ragione di prevedere differenziazioni nel trattamento fiscale dei titoli.

g. Riforma della tassazione immobiliare

Complesse e articolate sono le norme che compongono la riforma della tassazione immobiliare alla quale è dedicato un intero titolo del disegno di legge (artt. 19-24).

L'Associazione ha già avuto modo nello scorso mese di settembre di rappresentare al Parlamento – Commissioni riunite Bilancio e tesoro, Finanze della Camera dei Deputati – le proprie considerazioni sul tema della fiscalità immobiliare, segnalando quegli aspetti che maggiormente

richiedono una correzione o che presentano maggiori aspetti di delicatezza in sede di intervento legislativo.

La misura prevista dal disegno di legge in tema di deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi recepisce, anche se non completamente, le istanze dell'industria bancaria per un alleggerimento del peso dell'imposizione sugli immobili strumentali.

Attualmente, la normativa IMU prevede un regime di indeducibilità assoluta di tale imposta. La norma del d.d.l. modifica tale principio, stabilendo che – sia per le imprese che per i professionisti – l'IMU relativa agli immobili strumentali diventa deducibile per il 20% ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), con decorrenza dal periodo di imposta 2013. Rimane inalterata la indeducibilità per gli altri immobili (immobili c.d. patrimonio), come pure la indeducibilità ai fini IRAP.

Anche se l'obiettivo della deducibilità integrale, sia IRES che IRAP, appare ancora lontano, si tratta certamente di una misura di riequilibrio, che potrà attenuare la penalizzazione che oggi colpisce proprio gli immobili che, invece che essere rendita, rappresentano un fattore produttivo per le imprese e per il paese.

Resta comunque ferma l'esigenza che la riforma della fiscalità non si arresti alla mera ridefinizione dei tributi applicabili, ma che introduca opportune distinzioni di trattamento in ragione delle funzioni svolte dagli immobili, anche in sede di valorizzazione degli stessi. In particolare, nel computo del valore dell'immobile per stima diretta, non dovrebbero essere considerati i componenti di natura mobiliare che, essendo funzionali alla produzione del reddito industriale dell'opificio, non sono ricollegati alla redditività dell'immobile nel quale sono inclusi, ma dell'azienda in quanto tale.

3.2 ALTRE MISURE

Tra le molte altre misure di rilievo segnaliamo qui quelle relative all'operatività in strumenti derivati, al nuovo tributo sui servizi comunali e all'importante fronte delle tematiche del lavoro.

L'operatività in strumenti finanziari derivati

Con il comma 2 dell'art. 16 del DDL Stabilità si rende definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati introdotto dall'art. 62 del DL 112/2008 a carico delle Regioni e degli Enti Locali (per questi intendendosi: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni; oltre che i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali).

La Relazione illustrativa afferma che il divieto viene disposto, in attesa di una organica revisione della normativa di settore a livello comunitario.

Oltre che a stipulare contratti di investimento aventi ad oggetto operazioni in derivati, e ad emettere titoli obbligazionari *bullet* (cioè con rimborso del capitale in un'unica soluzione, alla scadenza), il divieto viene esteso anche alle emissioni di titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera (per evitare che gli enti si coprano dal rischio di cambio con swap in valuta estera).

Come nella disciplina vigente, anche quella in esame fa salve le attività di ristrutturazione dei contratti derivati esistenti a valle di modifiche delle passività connesse, ma aggiunge che queste operazioni sono possibili se volte ad adeguare il tasso (variabile o fisso) del contratto in derivati per analoghe modifiche intervenute nel debito sottostante, senza la previsione di componenti opzionali. Inoltre, il testo in esame consente agli enti una serie di opzioni quali l'estinzione anticipata (cd. *early termination*), l'inclusione di cap o la cancellazione di componenti opzionali diverse dalla opzione cap.

Anche sulla scia del contenzioso in materia, la norma reca una riformulazione degli obblighi in carico all'ente imponendo alla persona competente alla sottoscrizione del contratto di attestare per iscritto di aver preso conoscenza, oltre che - come sinora previsto - dei rischi e delle caratteristiche del contratto stesso, anche delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

I contratti in violazione della disciplina in esame - come avveniva nella disciplina del DL 112/2008 - sono affetti da vizio di nullità relativa, azionabile dall'ente. Al fine di evitare ambiguità, alla lettera e) del comma 2

si potrebbe chiarire che la sanzione della nullità non investe i contratti in essere.

Tributo sui servizi comunali

L'emananda legge di stabilità prevede all'art. 22 la disciplina generale del tributo sui servizi comunali (il TRISE). In merito alle modalità di pagamento del nuovo tributo (comma 7) è opportunamente previsto un ampio ventaglio di possibilità per il soggetto debitore; infatti il pagamento può aver luogo con F24, con bollettino postale ovvero "tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari".

E' fondamentale che tale impostazione (già richiesta ed ottenuta per ciò che ha riguardato la TARES) sia mantenuta nel provvedimento in emanazione in quanto rispettosa dei principi di libera determinazione da parte del contribuente delle modalità di versamento dei tributi, con possibilità di utilizzo di ogni canale evoluto e tecnologico.

Tematiche del lavoro

Infine, il provvedimento oggetto di quest'audizione reca misure sulle **tematiche del lavoro**, sulle quali ABI ha più volte manifestato la necessità di interventi che incidano sensibilmente sul cuneo fiscale e sul costo del lavoro e che siano in grado di produrre effetti positivi sulla competitività delle imprese e sul reddito disponibile per i lavoratori.

È quindi positivo che, con il presente disegno di legge di stabilità, il Governo abbia inteso dare una prima risposta a tali istanze.

Le misure ipotizzate e le risorse stanziare, tuttavia, appaiono ancora insufficienti per favorire una reale ripresa e, in una valutazione complessiva della manovra, rischiano inoltre di essere vanificate da altri interventi previsti dal medesimo provvedimento (ad esempio, in materia di tassazione immobiliare).

È necessario, dunque, proseguire con maggior coraggio nella strada intrapresa, individuando ulteriori risorse da destinare alla richiamata riduzione del cuneo fiscale e contributivo.

La diminuzione dell'IRAP, limitata ai neo assunti e alle ipotesi di incrementi occupazionali, rischia di non produrre gli effetti auspicati e, quindi, di neutralizzare le risorse ivi destinate, considerata, nell'attuale fase economica, la scarsa propensione delle aziende all'incremento degli organici.

La riduzione degli oneri contributivi, se pure condivisibile, è ancora troppo modesta in quanto circoscritta alle tariffe Inail. Misura, quest'ultima, che comunque l'ABI auspica da tempo soprattutto se riferita a settori, quale quello del credito, caratterizzati da un basso indice infortunistico.

Efficace ed auspicata dall'Associazione appare la previsione che consente il recupero integrale del contributo addizionale ASpI nei casi di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

ABI invita, infine, ad una maggiore attenzione ai temi della decontribuzione e della detassazione del salario di produttività sui quali più volte le Parti sociali, unanimemente, hanno richiesto misure stabili e dotazioni economiche più adeguate.

4. PROPOSTE PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Come si osservava in apertura, il Disegno di legge non contempla una serie di misure che a giudizio delle banche si configurano come essenziali per il rilancio del credito e quindi dell'economia, condizione quest'ultima decisiva affinché i progressi di finanza pubblica siano sostenibili e duraturi.

Creare una "Piattaforma nazionale di garanzia"

Dopo la profonda crisi che ha colpito il nostro tessuto produttivo, l'attività di erogazione del credito trova oggi il vincolo più forte nell'accresciuta rischiosità dei prenditori di fondi.

E' per questa ragione che è necessario realizzare, ad avviso delle banche, una "Piattaforma nazionale di garanzia" per favorire l'accesso al credito di famiglie e imprese.

Tale Piattaforma dovrebbe poggiare su tre fondi di garanzia: il Fondo di garanzia per le PMI e altri due fondi di nuova costituzione quali (i) il Fondo di garanzia denominato "Progetti Innovazione Italia" volto a rilasciare

garanzie sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante e (ii) il Fondo di garanzia denominato "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

La piattaforma opererebbe in modo organico in materia di garanzia per l'accesso al credito con modalità operative tendenzialmente omogenee, pur dotandosi di metodologie di intervento ed organi differenziati per salvaguardare le necessarie personalizzazioni dei singoli fondi in relazione al perseguimento degli specifici obiettivi.

L'obiettivo di tale iniziativa è quello di invertire la attuali dinamiche che si manifestano nel mercato del credito. In particolare, si intende attivare nel triennio 2014-2016, grazie alla presenza di garanzie pubbliche, un flusso di nuovi finanziamenti per almeno 100 mld di euro in grado di riattivare l'economia nazionale.

Per la realizzazione del progetto dovrebbe essere previsto oltre al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI - già disposto dal DDL stabilità - per ciascuno dei prossimi tre anni, uno stanziamento annuale rispettivamente pari a 700 milioni e 15 milioni di euro per lo stesso periodo ai fini della costituzione del Fondo per favorire il finanziamento di progetti di innovazione e ricerca di rilevante dimensione e quello destinato a favorire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo e di immobili residenziali.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministeri interessati, dovrebbero essere individuate le tipologie di finanziamento agevolabili e le modalità di accesso ai diversi fondi, nonché il coordinamento con i fondi pubblici di garanzia esistenti.

Lo schema sopra proposto potrebbe prevedere anche una diversa articolazione, con il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti. In sostanza si potrebbe evitare di creare il menzionato fondo per favorire il finanziamento di progetti di innovazione e ricerca di rilevante dimensione e quello destinato a favorire l'acquisto da parte delle famiglie di beni di consumo e di immobili residenziali, prevedendo che per le predette finalità – secondo quanto sarà stabilito da uno specifico decreto del Ministero del Tesoro – la Cassa Depositi e Prestiti possa concedere la propria garanzia sui finanziamenti bancari. L'esposizione della Cassa sarebbe coperta per intero

dalla garanzia dello Stato, secondo il modello operativo previsto, ad esempio, in Germania

Il progetto non avrebbe effetti avversi per la finanza pubblica. Stime effettuate con i modelli statistici ed econometrici dell'ABI portano a ritenere che, rispetto al tendenziale, un aumento degli impieghi a famiglie e imprese per 100 miliardi di euro nel triennio 2014-16 (pari al 6.8% delle consistenze di fine 2013) comporterebbe effetti cumulati sulla crescita economica di quasi 1 punto di Pil (circa 0,3 punti nel successivo triennio 2017-19). Si valuta che tale maggiore crescita potrebbe dar luogo a maggiori entrate cumulate per 9 mld di Euro, il che a fronte del costo diretto del progetto e in un quadro di contestuale incremento delle altre spese (spinte dalla maggiore inflazione) per 3,7 mld di euro, determinerebbe un avanzo complessivo cumulato di 700 mln.

Favorire il ricorso al mercato finanziario da parte delle imprese

Crediamo che i fabbisogni finanziari delle imprese debbano essere soddisfatti, in prospettiva, anche attraverso misure per favorire il ricorso al mercato obbligazionario da parte delle imprese stesse.

Dall'analisi delle emissioni lanciate dalle imprese a seguito dell'approvazione del "DL Sviluppo" - con cui sono state introdotte prime misure di carattere civilistico e fiscale per favorire il ricorso alle emissioni obbligazionarie - emerge che sono state prevalentemente le imprese di medio-grandi dimensioni ad aver utilizzato fino ad oggi tale canale di raccolta di fondi. Appare pertanto opportuno completare la riforma avviata lo scorso anno intervenendo per favorire l'accesso al mercato obbligazionario anche delle imprese di minori dimensioni.

A tal fine occorrerebbe introdurre ulteriori misure volte a: i) semplificare la normativa civilistica e fiscale in materia di garanzie reali che vengono frequentemente utilizzate in "collocamenti privati" di obbligazioni; ii) esentare dalla ritenuta del 20% prevista dall'art. 26, comma 1, del Dlgs 600/1973 gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni corrisposti dalle imprese ad investitori qualificati; iii) rendere possibile l'utilizzo di obbligazioni emesse dalle imprese, anche non quotate e prive di valutazione sul merito di credito, come attivi a copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni; iv) modificare la disciplina in tema di cartolarizzazioni dei crediti per estenderla ai titoli obbligazionari.

Tali interventi consentirebbero alle imprese di media/piccola dimensione, di avere un canale di finanziamento complementare rispetto a quello bancario, generalmente, per scadenze più lunghe. Conferma di ciò sono le diverse iniziative assunte anche in ambito bancario volte alla creazione di investitori specializzati (c.d. "credit funds") nell'acquisto di tali obbligazioni.

Riconoscere le imposte anticipate Irap nel patrimonio di vigilanza

Ad oggi, la rilevanza nel patrimonio di vigilanza delle attività per imposte anticipate (DTA) è consentita, secondo le nuove regole di Basilea 3, solo se si tratta di poste che senza soluzione di continuità assicurano la copertura di eventuali perdite civilistiche. Per le DTA IRAP, sulla base dell'attuale previsione normativa, ciò non è sempre vero in quanto esse, a differenza di quelle IRES, non sono utilizzabili in caso di perdita fiscale, posto che ai fini IRAP non è previsto il riporto della perdita.

Ciò giustifica la richiesta per l'introduzione di una norma che consenta, quando sarà in vigore Basilea 3, il riconoscimento delle DTA IRAP nel patrimonio di vigilanza.

Più in particolare, dovrebbe essere consentito– al ricorrere delle medesime situazioni in cui è attualmente prevista e, quindi, anche in caso di liquidazione volontaria ovvero altre procedure concorsuali - la conversione delle DTA IRAP al ricorrere di un "imponibile IRAP" negativo al fine di assicurare, in ogni circostanza e senza soluzione di continuità, il pieno realizzo delle DTA IRAP ed in tal modo mantenerne la computabilità nel patrimonio di vigilanza anche quando si renderanno applicabili le previsioni concordate in sede di revisione della normativa di Basilea 3.

Neutralizzare il trattamento fiscale dei titoli ibridi emessi dalle banche (a seguito di abbattimento del valore o conversione)

Il Regolamento n. 575 del 2013 (CRR), con il quale è stato recepito nel diritto comunitario il nuovo Accordo sul capitale di Basilea (c.d. Basilea 3), dispone all'art. 52, paragrafo 1, lettera n) che gli strumenti di Additional Tier 1 (AT1) per poter essere riconosciuti ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, devono prevedere nella documentazione contrattuale che "al verificarsi di un evento attivatore¹, l'importo del capitale degli strumenti sia

¹ L'art. 54 paragrafo 1 chiarisce che un "evento attivatore" si verifica quando il CET1 è inferiore al 5,125 % ovvero a un livello superiore al 5,125 %, se specificato nelle disposizioni che governano lo strumento. Le banche possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta al 5,125 %.

ridotto a titolo permanente o temporaneo o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del Common Equity Tier1 (CET1)“.

Per determinare l'ammontare dei titoli effettivamente computabili nel patrimonio di vigilanza come AT1, l'art. 54 paragrafo 3 chiarisce che "l'importo degli strumenti AT1 che può essere riconosciuto nell'AT1 è limitato all'importo minimo degli elementi di CET1 che verrebbe a generarsi laddove l'importo del capitale degli strumenti AT1 fosse interamente ridotto o convertito in strumenti di CET1“.

In altre parole, la CRR stabilisce che un limite alla computabilità dell'importo degli strumenti nell'AT1, è rappresentato dal livello massimo di CET1 che si verrebbe a generare a seguito di un abbattimento totale del valore o di conversione dello strumento. Quindi, il valore computabile è dato dal valore dello strumento tenuto conto dell'eventuale trattamento fiscale in caso di abbattimento.

Quanto premesso, è importante che vengano individuate soluzioni volte a rendere neutrale la variabile fiscale con la rimozione, laddove presenti, di effetti fiscali negativi che si potrebbero determinare al verificarsi dei predetti eventi attivatori in quanto potrebbero portare alla riduzione del valore computabile nel patrimonio di vigilanza.

A tal fine tenuto conto che il legislatore italiano ha già previsto con il comma 22 dell'art 2 del DL n. 138 del 2011², una disciplina ad hoc per gli strumenti finanziari rilevanti, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, una soluzione potrebbe essere quella di integrare la predetta normativa prevedendo la irrilevanza fiscale delle variazioni di valore dei medesimi strumenti finanziari.

Si tratta di un intervento che riveste carattere di urgenza considerato che le nuove norme del Regolamento CRR entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. L'attuale stato di incertezza, infatti, sta penalizzando la capacità del settore bancario italiano di ricorrere al mercato per rafforzare la propria

² Comma 22 dell'art 2 del DL n. 138 del 2011: Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

posizione patrimoniale. In tal senso sono da segnalare analoghe iniziative in corso in altri Paesi europei come il Regno Unito.

5. NOTAZIONI CONCLUSIVE

L'economia europea manifesta promettenti segnali di ripresa. Si intravede la traccia di un nuovo solco nel quale il nostro Paese deve inserirsi.

La politica economica deve fare il massimo per spingere le attività produttive verso il ritorno alla crescita, in un quadro di riequilibrio dei conti pubblici e di rispetto degli obiettivi di risanamento a partire dalla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

L'ABI ritiene che la manovra presentata sia in grado di conseguire l'obiettivo di rientro dell'indebitamento netto delle Pubbliche amministrazioni sotto la soglia del 3 per cento nel 2013 e che si muova nella giusta direzione per quanto riguarda la gestione dei saldi nel triennio 2014-16.

Pare alle banche, tuttavia, che sforzi più decisi siano necessari per reperire risorse significative.

Si intravede nella manovra una combinazione di misure che, per il 2014, consente di dare uno stimolo alla crescita.

La via maestra della politica di bilancio deve consistere in impulsi positivi derivanti da riduzione della pressione fiscale e contributiva in un contesto di riqualificazione della spesa e di forte ridimensionamento del perimetro dello Stato anche attraverso significative operazioni di dismissione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, anche degli Enti locali.

Bisogna sapere che si possono avere politiche espansive anche a saldi invariati, nella misura in cui si sposta per esempio spesa improduttiva verso spesa "amica della crescita" o si riducono contestualmente entrate e spese. Il punto sta sempre nella qualità degli interventi. La *spending review* generalizzata e continua è dunque certamente la via maestra, come del resto, mostra la stessa condivisibile scelta di dedicare allo scopo una struttura ad hoc del Ministero dell'Economia.

Perché le misure espansive siano efficaci occorre che le banche siano messe in grado di continuare a svolgere con efficacia il proprio compito.

Alcune misure contenute nel DDL (trattamento fiscale perdite e svalutazioni) attenuano penalizzazioni del nostro settore e vanno quindi nella giusta direzione.

E' necessario mitigare l'insopportabile crescita del costo del rischio con una serie di misure a partire da una "*Piattaforma nazionale di garanzia*".

Riquadro 1**Le penalizzazioni fiscali di cui soffrono le banche in Italia**

- **Trattamento degli interessi passivi nell'ambito della tassazione societaria ai fini IRAP ed IRES**

Gli interessi passivi sono deducibili sia ai fini IRES che IRAP in misura del 96%. Ai soli fini IRES, è prevista, invece, la deducibilità integrale degli interessi relativi a specifiche operazioni finanziarie (pronti contro termine) e di quelli infragruppo nell'ambito del c.d. consolidato fiscale.

La limitazione della deducibilità, nel caso delle banche, non trova giustificazione alcuna se non nelle esigenze di gettito. In Europa, generalmente le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi sono dirette a sanzionare fiscalmente i soggetti che presentano squilibri nella gestione finanziaria (eccedenze di interessi passivi rispetto a quelli attivi), e non riguardano i soggetti che fisiologicamente non presentano squilibri in tal senso (come le banche).

- **Regime IVA di gruppo**

La direttiva IVA (art. 11 della direttiva n. 2006/112/CE) prevede la facoltà per ogni Stato UE di introdurre uno speciale regime del Gruppo IVA, vale a dire la possibilità di considerare come un unico soggetto passivo ai fini dell'IVA le persone giuridiche stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Tale istituto non è stato in realtà mai adottato dal nostro Paese, contrariamente a quanto invece si riscontra nella maggioranza degli Stati dell'Unione europea. Ciò determina uno svantaggio di tipo competitivo per le nostre banche e, parallelamente, un fattore di minore attrattiva per i gruppi internazionali intenzionati ad insediare basi operative nel nostro Paese. Inoltre, la mancata attuazione dell'IVA di gruppo nel nostro ordinamento penalizza scelte organizzative alternative alla banca universale, costituendo un deterrente all'esternalizzazione delle attività e alle riorganizzazioni aziendali, nonché fattore di perdita di concorrenzialità.

- **Avvio di procedimenti penali in caso di infedele dichiarazione**

Secondo il vigente ordinamento penale tributario si considera come reato non solo la frode fiscale o la simulazione ma anche l'infedele dichiarazione (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000), che viene penalmente sanzionata indipendentemente dalla sussistenza di un comportamento fraudolento, ma per il semplice fatto che risultano superate predeterminate soglie quantitative. I comportamenti materiali sottostanti possono pertanto essere ascrivibili a cause diverse, tra cui errori e omissioni, non necessariamente riconducibili all'intento di frodare o di simulare.

In ambito sia UE che extra UE emerge invece come la sanzionabilità penale dell'infedele dichiarazione non sia prevista, posto che in linea generale gli ordinamenti esteri assumono come fattispecie penalmente rilevanti soltanto ipotesi configurabili come frode/dolo.

- **Ampio ruolo del sostituto d'imposta e molteplicità delle segnalazioni all'Amministrazione finanziaria**

Un elemento importante nella ricostruzione della fiscalità bancaria e dei suoi "svantaggi competitivi" è rappresentato dalle diverse discipline che prevedono l'intervento delle banche come ausiliario del fisco ai fini di accertamento e/o riscossione relativamente alla posizione fiscale di soggetti terzi.

Anche se non si tratta in alcuni casi di disposizioni rivolte in via esclusiva al settore bancario, è indubitabile che per le banche italiane esse assumono un peso di dimensioni maggiori non solo nel confronto con altri comparti produttivi nazionali, ma anche nel confronto con la situazione propria dei settori bancari di altri paesi.

La mole degli adempimenti di carattere organizzativo ed amministrativo che le banche si assumono oggi per la gestione di adempimenti di carattere fiscale riferiti alla sfera giuridica di altri soggetti non ha simili a livello europeo e internazionale ed è tale da richiedere il ricorso ad apposite strutture dedicate, interne o esterne, e non di rado rende necessaria l'assistenza di consulenti specializzati.

La figura del "sostituto d'imposta" è, rispetto ad altri ordinamenti comunitari, ampiamente utilizzata dal nostro ordinamento come strumento per la raccolta di dati ed informazioni utili ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti con i quali il sostituto d'imposta stesso entra in relazione, e con i quali vengono effettuate operazioni aventi una rilevanza fiscale, diretta o indiretta.

Le aree tematiche coinvolte sono molteplici: una di esse è condivisa con tutte le imprese, le altre sono direttamente connesse con l'attività tipica della banca e degli altri intermediari.

Tra le aree di attività che rispondono alle anzidette caratteristiche della "collaborazione obbligatoria" si possono effettuare delle suddivisioni, distinguendo tra:

- *obblighi relativi alla applicazione delle imposte dovute da dipendenti, collaboratori ed altri prestatori di servizi (fiscalità del lavoro, riguarda tutte le imprese e i professionisti);*
- *obblighi di applicazione delle imposte connesse ai proventi delle operazioni finanziarie svolte dalla clientela bancaria (fiscalità dell'intermediazione, solo intermediari; in nessun Paese europeo è così estesa poiché normalmente all'estero riguarda solo gli interessi e dividendi);*

- *svolgimento di attività di ausilio all'Amministrazione finanziaria per fini di accertamento relative alla clientela – anagrafe dei rapporti, monitoraggio operazioni da e verso l'estero, ecc. ivi comprese le segnalazioni dovute relativamente a varie ipotesi di oneri deducibili, quali interessi passivi, spese di ristrutturazione, ecc. – (strumenti per l'accertamento, riguarda solo gli intermediari; non esistono forme così pervasive negli altri Paesi europei)*

- ***Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine***

L'imposta colpisce i finanziamenti a medio e lungo termine (e, in taluni casi, anche a breve termine in quanto effettuati in specifici settori) e sostituisce le c.d. imposte d'atto (imposta di bollo, registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative) per tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità, comprese le garanzie, inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione.

Nell'attuale contesto normativo, in assenza di garanzie, i tributi sostituiti sarebbero previsti in misura fissa. Da ciò deriva che per i finanziamenti diversi da quelli garantiti da ipoteca, l'imposta sostitutiva può risultare sensibilmente più onerosa dei tributi sostituiti e addirittura non venire a sostituire alcun tributo per l'assenza, nel corso dell'operazione di finanziamento, di atti che possano comportare la applicazione fin dall'origine delle imposte sostituite.

Di fatto, ad eccezione dei finanziamenti garantiti da ipoteca, tale imposta, non sostituisce oneri fiscali di rilievo e si presenta quindi come un ostacolo all'operatività delle banche, sia sul piano nazionale che internazionale e un fattore che incide sul costo dei finanziamenti diversi da quelli ipotecari. La penalizzazione assume toni ancor più pesanti se si tiene conto della circostanza che nella maggior parte dei paesi esteri non sono ravvisabili analoghe forme di imposizione.

- ***Pro-rata IVA***

Le regole italiane di determinazione del pro-rata dell'IVA detraibile sono più rigorose di quelle in vigore negli altri Paesi nonostante l'IVA sia un tributo armonizzato. Questo comporta che l'IVA ha un carattere peculiare per il settore bancario, infatti, attesa l'esiguità dell'IVA detraibile che scaturisce dal calcolo del pro-rata, si trova quasi sempre ad optare per il regime di esenzione di cui all'articolo 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Conseguentemente resta a completo carico delle banche l'IVA pagata a monte.